

Torino, li 29-10-2014

Protocollo: DG

Anno:		2014	
TIT.	CL.	SCL.	F.
01	0700		02

Da citare nella risposta

Allegati: _____

**Al Dirigente Servizio Tecnico Manutentivo
Amministrazioni Immobiliari**

Arch. Ezio GARELLI

All'Ufficio Attività Procedimentali

Geom. Paolo BONELLO

Ai Responsabili del Procedimento

Ai Direttori Lavori

A tutti i dipendenti DSPT

Al Segretariato Generale

Ufficio Appalti

**Al Dirigente Servizio Tecnico Manutentivo
Amministrazioni Immobiliari**

Arch. Ezio GARELLI

S E D E

Al Direttore Tecnico ATC Proget.To srl

Ing. Sebastiano CIAVARELLA

Corso Dante, 14 10134 Torino

**Al Responsabile Tecnico Procuratore
MA.net srl**

Ing. Paolo STEVE

Corso Dante, 14 10134 Torino

Al Direttore Generale Exe.Gesi SpA

Ing. Carlo MUSSO

Corso Dante, 14 10134 Torino

ORDINE SERVIZIO N. 42.521.

OGGETTO: Interpretazione calcolo soglia lavori subappaltabili nella categoria prevalente e realizzabili mediante cottimo.

In considerazione della necessità di interpretazione del calcolo della soglia lavori subappaltabili nella categoria prevalente e realizzabili mediante cottimo, è stato richiesto all'ufficio Avvocatura dell'Ente di definire con maggior dettaglio le modalità di calcolo per determinare la porzione della categoria prevalente subappaltabile o affidabile a cottimo.

L'Avvocatura con prot. AVV. n° 39517/2014 del 10 ottobre 2014, si è espressa evidenziando:

“ omissis ...

La norma di riferimento è costituita dall'art. 170 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, ove al comma 1 si specifica che: *“La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.”.*

E' agevole notare come la soglia percentuale stabilita venga riferita al concetto di “lavori”, tanto per il subappalto che per il cottimo.

Il comma 6 dell'articolo 170 fornisce poi la definizione di cottimo nella seguente maniera: *“Il cottimo di cui all'articolo 118 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.”.*

Come si vede, nella definizione del concetto di cottimo viene impiegato il diverso termine “lavorazione”, intendendosi, qui, la sola attività materiale di realizzazione dell'opera, eseguita tramite l'impiego dei materiali e dei mezzi ricevuti dall'appaltatore.

L'impiego ripetuto e coerente, nei due differenti contesti, di due termini e quindi di due concetti ben distinti è significativo della intenzione del Legislatore.

Lo stesso comma 6 considera e sottolinea la netta differenza tra i termini “lavori” e “lavorazioni” ove chiarisce che il cottimista, per poter assumere l'affidamento, deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione relativi all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del solo contratto di cottimo, ergo all'importo della lavorazione da lui eseguita.

Ne consegue che i termini lavori e lavorazioni vengono impiegati con una accezione ben definita e ben distinta, il che consente di evitare ambiguità nella concreta modalità di calcolo delle soglie consentite.

Con il termine lavori va così intesa l'opera o la porzione di opera realizzata, il cui valore comprende anche il costo dei materiali, dei mezzi e dei prestatori d'opera.

In altre parole, il Legislatore fa riferimento, per il calcolo delle soglie, al valore dei lavori affidati e non al valore dei corrispettivi pagati ai subcontraenti per la realizzazione dei lavori stessi.

L'Impresa aggiudicataria deve quindi realizzare direttamente con le proprie maestranze il 70 per cento dei lavori previsti e compresi nella categoria prevalente, mentre potrà impiegare terzi soggetti autorizzati per la esecuzione del rimanente 30 per cento dei lavori, utilizzando a tal fine gli istituti contrattuali (subappalto, cottimo, ecc.) ammessi dall'ordinamento.

Il calcolo del raggiungimento o meno della soglia assentita, va svolto prendendo quale riferimento non il valore dei subcontratti, che è del tutto irrilevante per i presenti fini, ma il valore della quota dei lavori determinata sulla base del valore di contratto.

La corretta interpretazione della norma, di conseguenza, non può che essere la seguente:

- **affidamento in subappalto: la soglia limite percentuale dei lavori della categoria prevalente che l'aggiudicatario può far legittimamente realizzare da terzi deve essere**

calcolata tenendo conto del valore dei lavori eseguiti determinato con riferimento al prezzo del contratto di appalto;

- **affidamento a cottimo: la soglia limite percentuale dei lavori della categoria prevalente che l'aggiudicatario può legittimamente far realizzare da terzi deve essere calcolata tenendo conto del valore dei lavori eseguiti determinato con riferimento al prezzo del contratto di appalto (valore nel quale vengono evidentemente compresi oltre al corrispettivo spettante ai cottimisti, anche il costo dei materiali e dei mezzi forniti dall'appaltatore, ecc. ecc.).**

... omissis".

Tutto ciò premesso:


SI DISPONE

- che la soglia percentuale massima di lavori subappaltabili sia nella categoria prevalente che nelle categorie costituenti la tabella "A" del CSA, deve essere calcolata tenendo conto del valore dei lavori determinato con riferimento al prezzo del contratto di appalto dell'impresa Aggiudicatrice;
- che per l'affidamento a cottimo, la soglia limite percentuale dei lavori sia della categoria prevalente che nelle categorie costituenti la tabella "A" del CSA, deve essere calcolata tenendo conto del valore dei lavori determinato con riferimento al prezzo del contratto di appalto dell'impresa Aggiudicatrice (**valore nel quale sono compresi oltre al corrispettivo spettante ai cottimisti, anche il costo dei materiali e dei mezzi forniti dall'appaltatore, ecc.;**)

Si dispone l'applicazione del presente Ordine di servizio, per tutti gli interventi in fase di esecuzione e la verifica dell'applicazione di tali modalità da parte di tutte le figure che influiscono sul processo di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Ing. Piero CORNAGLIA)



USD - Ufficio Supporto alla Direzione Il Capufficio Giacinto TALANOLO	Il Direttore TECNICO f.f. Alessandro TOMERO.
--	---